

Assicurazione perdite pecuniarie

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Vabis Försäkringsaktiebolag
Polizza Collettiva GAP

Data di realizzazione 01/01/2019. Il presente DIP aggiuntivo danni è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Vabis Försäkringsaktiebolag (da ora anche "Vabis") è una società di capitali costituita ai sensi del diritto svedese, con sede legale in SE 151 87 Södertälje (Svezia), sito internet: www.scania.com, telefono: +46 (0)8 553 836 51, indirizzo e-mail: martin.sijmons@scania.com, facente parte del Gruppo Scania CV AB, la cui Società capogruppo è Scania CV AB.

Vabis esercita la propria attività in base all'autorizzazione rilasciata dall'autorità di vigilanza svedese per il settore assicurativo denominata "Finansinspektionen", al cui controllo è sottoposta. In Italia la società opera in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta nell'Elenco II annesso all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione tenuto dall'ISVAP al numero: II 00594.

Il patrimonio netto di VABIS, riferito al bilancio 2017 è di 219.848 KSEK; il capitale sociale è di 131.626 KSEK e il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 88.222 KSEK. Dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) 2017, risulta che l'indice di solvibilità è di 249%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Per quanto riguarda le garanzie base, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. L'impegno di pagamento dell'impresa per ogni sinistro corrisponde al massimale pattuito, indicato nelle condizioni di polizza.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono ulteriori limiti da segnalare rispetto a quanto indicato nel DIP



Ci sono limiti di copertura?


Nessun Indennizzo è dovuto dall'Impresa al Beneficiario al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:


- Perdita Totale del Veicolo/i Assicurato/i avvenuto in un Paese non incluso nella Carta Verde, fatta salva, in ogni caso, l'operatività della Polizza nei Paesi ricompresi nella Polizza Kasko
- Perdita Totale del Veicolo/i Assicurato/i dovuto ad un evento non coperto e/o non indennizzato dall'impresa che presta la copertura Kasko





Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?


Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro: I Sinistri devono essere tempestivamente denunciati per iscritto, presso Scania Finance Italy S.p.A., Via E. Lombardini, 13, 20143 Milano, tel. +39 02 58 116 301, fax n. +39 02 58 116 409, utilizzando l'apposito Modulo di denuncia sinistri, entro e non oltre 3 giorni dalla data del loro accadimento, unitamente alla seguente documentazione (per tipologia sinistro)</p> <p>DANNO TOTALE Copia denuncia di sinistro presentata presso l'Assicurazione Copia del libretto di circolazione del Veicolo Copia della polizza Kasko e relative condizioni di assicurazione Quietanza di liquidazione del Sinistro</p> <p>FURTO TOTALE Copia denuncia di furto presentata presso la Pubblica Autorità Copia del libretto di circolazione del Veicolo Copia della polizza Kasko e relative condizioni di assicurazione Estratto cronologico con annotazione perdita di possesso rilasciato dal P.R.A. Quietanza di liquidazione del Sinistro</p> <p>INCENDIO TOTALE Copia verbale della Pubblica Autorità intervenuta Copia del libretto di circolazione del Veicolo Copia della polizza Kasko e relative condizioni di assicurazione Quietanza di liquidazione del Sinistro</p>
	<p>L'assistenza fornita all'assicurato è diretta. Non ci sono enti/strutture convenzionate con la compagnia allo scopo.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese: non ci sono altre compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.</p>
	<p>Prescrizione: per legge i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti sul rischio assicurato che influenzano la determinazione del rischio e del premio possono portare alla parziale o totale perdita della garanzia assicurativa o allo scioglimento del contratto.</p>
Obblighi dell'impresa	<p>Vabis si obbliga a pagare il sinistro a seguito dell'adempimento degli obblighi previsti in capo all'assicurato dalle Condizioni di polizza.</p>

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'importo del Premio annuale lordo è ripartito in quote, il cui importo e la cui periodicità sono riportate nel contratto di leasing di riferimento o nel Modulo di Adesione. ▪ Ciascuna quota verrà addebitata dalla Contraente all'Assicurato unitamente ai canoni del contratto di leasing di riferimento in caso di piano finanziario anticipato ed unitamente ai suddetti canoni ed al riscatto in caso di piano finanziario posticipato, con la medesima periodicità, scadenze e modalità, a partire dalle ore 0.00 della data indicata nel Verbale di consegna. ▪ Vabis non utilizza tecniche di vendita multilevel marketing.
Rimborso	<p>L'Impresa restituirà alla Contraente – che sarà tenuta alla restituzione del relativo importo all'Assicurato – la porzione di premio non goduta, al netto delle imposte, se già versate, nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ estinzione o risoluzione anticipata del contratto di leasing di riferimento ▪ recesso dell'assicurato, in caso di variazione del tasso applicato al premio, ad insindacabile giudizio dell'impresa, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di leasing di riferimento o del Modulo di Adesione ▪ recesso dell'assicurato entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Modulo di adesione <p>Nelle ipotesi sopra riportate, l'Impresa rinunzierà, inoltre, a richiedere nei confronti della Contraente medesima le successive rate di premio, fatto salvo il caso in cui dovesse nel frattempo verificarsi il sinistro. In tal caso, la Contraente addebiterà all'Assicurato le rate pari all'annualità in corso.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	La copertura assicurativa decorre dalle ore 0.00 della data riportata sul verbale di consegna del Veicolo concesso in leasing, a condizione che l'Assicurato abbia sottoscritto il Modulo di Adesione e termina con il venir meno, per qualsiasi causa, dell'interesse assicurato e/o con la cessazione, per qualsiasi causa, del contratto di leasing di riferimento e comunque dopo 84 mesi dalla data di decorrenza del predetto leasing di riferimento.
Sospensione	Se il contraente non paga il premio entro il termine stabilito, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento del premio. I sinistri insorti durante il periodo di sospensione della garanzia non saranno coperti dalla polizza.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Premesso che</p> <ul style="list-style-type: none"> il tasso lordo di premio applicato non potrà superare i limiti predeterminati dall'Impresa, fino ad un massimo dell' 1% del costo originario del veicolo al netto dell'IVA, fatta salva la facoltà dell'Impresa di variare, a suo insindacabile giudizio il suddetto tasso entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto di leasing di riferimento o del Modulo di Adesione, in caso di variazione peggiorativa del tasso, la quale dovrà essere comunicata dalla Contraente all'Assicurato, è fatta salva la facoltà di quest'ultimo di recedere dall'Assicurazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione. <p>L'Assicurato ha, altresì, facoltà di recedere dall'Assicurazione entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Modulo di Adesione, dandone comunicazione scritta alla Contraente a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, la quale ne darà comunicazione all'Impresa.</p>
Risoluzione	La polizza può essere risolta a seguito dell'inadempimento ad opera delle parti delle obbligazioni ad esse facenti capo.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Sono ammessi all'Assicurazione i Clienti di Scania Finance Italy S.p.A., persone fisiche o giuridiche, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> abbiano stipulato con la medesima un contratto di leasing per la locazione finanziaria di uno o più Veicoli; abbiano stipulato, in relazione al Veicolo o ai Veicoli di cui alla lettera a) che precede, l'assicurazione per la responsabilità civile auto e una Polizza Kasko, entrambe con un'Impresa di assicurazione validamente autorizzata ad operare nell'ambito della Repubblica Italiana. Qualora l'Assicurato dovesse mutare la Polizza Kasko durante la vigenza della Polizza, dovrà provvedere a comunicarlo tempestivamente alla Contraente per iscritto. abbiano sottoscritto il Modulo di Adesione alla Polizza associata al contratto di leasing di riferimento. 	

 Quali costi devo sostenere?	
Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 20%.	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE ?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami inerenti al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'ufficio reclami con una delle seguente modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> tramite raccomandata a/r al seguente indirizzo: Vabis Försäkringsaktiebolag - SE 151 87 - Södertälje (Svezia) via e-mail all'indirizzo martin.sijmons@scania.com Il termine di risposta ai reclami previsto dalla normativa è di 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

	L'autorità di vigilanza del Paese di Vabis è Finansinspektionen, alla quale è possibile inviare il reclamo con le modalità indicate nel sito internet
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET . Per attivare la rete FIN-NET è possibile rivolgersi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSCURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.